

D.L. 183 DEL 31 DICEMBRE 2020: DECRETO MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il [D.L. 183 del 31 dicembre 2020](#), c.d. Decreto Milleproroghe 2021, in vigore dalla medesima data.



Il Decreto Milleproroghe 2021 è da alcuni giorni in vigore: il giorno 30 dicembre 2020 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sebbene la formale approvazione da parte da parte del Consiglio dei Ministri vi sia stata lo scorso 23 dicembre.

È interessante richiamare alcuni punti-chiave del provvedimento.

Facciamo allora chiarezza e vediamo più nel dettaglio quali sono le novità essenziali del testo recentemente varato.

DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 11, comma 9 SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI	I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
ART. 19 PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	I termini previsti dalle disposizioni legislative di seguito richiamate sono prorogati alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021: <ul style="list-style-type: none"> Per tutti i lavoratori e volontari, sanitari e no, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio;

	<ul style="list-style-type: none"> • Sorveglianza sanitaria eccezionale per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020); • <i>Smart working</i> semplificato COVID-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante comunicazione al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Inail. •
--	--

MISURE FISCALI

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 3, comma 6 DEROGHE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI	<p>Vengono prorogate alle assemblee convocate entro la data di termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le deroghe introdotte con l'articolo 106, D.L. 18/2020.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.</p> <p>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>Per le Srl, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga</p>

	<p>mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Limitatamente alle Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.</p> <p>Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.</p> <p>Le presenti deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore.</p>
<p>ART. 3, commi 9 e 10 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</p>	<p>Viene rinviato al 1° febbraio 2021 il termine entro il quale, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono definite regole di estrazione ed entità dei premi messi in palio dalla c.d. lotteria degli scontrini.</p> <p>Con il medesimo provvedimento dovranno essere individuate eventuali ulteriori aspetti necessari.</p>

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, ricordando che a quanto specificato sopra seguiranno successivi approfondimenti.